

Sez. 1^a Civile, Sentenza n. 13761 del 12Giugno 2007 (Rv. 600711)

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Giuliani P. Relatore: Giuliani P. P.M. Schiavon G. (Conf.)
C. (S. ed altro) contro T. ed altro (M. ed altro)*

(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 31 Gennaio 2006)

002015 **ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE** - Giudizio di appello - Mancata audizione dell'opponente - Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge - Omessa indicazione delle utilità discendenti dall'audizione personale - Interesse ad agire - Difetto - Conseguente inammissibilità del ricorso.

100131 **IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO** - Opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità - Giudizio di appello - Mancata audizione dell'opponente - Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge - Omessa indicazione delle utilità discendenti dall'audizione personale - Interesse ad agire - Difetto - Conseguente inammissibilità del ricorso.

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale la mancata audizione in appello del ricorrente (nella specie sorella del minore) non è espressamente sanzionata dall'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 con la nullità del procedimento e della sentenza, è inammissibile, per carenza di concreto interesse a denunciare la pretesa nullità processuale, il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente, che sia già stato ascoltato in primo grado, si dolga della propria mancata audizione in appello, allorché - non indicandosi le ragioni difensive personali di carattere decisivo che quel giudice non abbia potuto ascoltare - non si precisi in concreto quale utilità l'opponente avrebbe conseguito con detto adempimento e come la omessa audizione personale abbia inciso sugli atti successivi del procedimento e in particolare sulla sentenza.